



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINZGER e THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 2012

Nuove norme in materia di semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi

ONOREVOLI SENATORI. - La normativa vigente in materia di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151) stabilisce, al numero 12, che i depositi di liquidi infiammabili costituiscono attività soggetta a controllo a partire da 1 m³.

Il precedente decreto sul tema, ovvero il decreto del Ministero dell'interno del 16 febbraio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982, (ora abrogato), considerava, invece, quale soglia i 25 m³; è del tutto evidente che la gran parte delle aziende si son trovate, e continuano a trovarsi, nella necessità di svolgere una pratica di prevenzione incendi, in particolare ricorrendo a prestazioni di carattere libero professionale, con costi particolarmente sostenuti, dunque, al fine di adeguare la propria impiantistica alla recente previsione legislativa.

In una situazione economica, quale quella che stiamo vivendo, nella quale si ricorre spesso allo snellimento e alla semplificazione delle procedure in ampi settori per aiutare l'economia italiana, tale modifica non può non costituire una grave penalizzazione per l'ambiente agricolo. In altri Paesi, ad esempio la Germania, un deposito di gasolio

agricolo è soggetto controllo solo quando supera i 10 m³.

È interessante sottolineare che anche i distributori rimovibili sarebbero soggetti al controllo di prevenzione incendi (al punto n. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011), nonostante la relativa previsione del decreto del Ministero dell'interno del 19 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1990, tuttora vigente, che ne consente l'impiego senza autorizzazioni formali.

Il nuovo elenco di attività soggette a controllo non sembrerebbe dunque realizzato nel quadro di una reale «semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi», come invece recita il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.

Il proponente ritiene opportuna una modifica urgente dell'elenco delle attività soggette a controllo, così da snellire realmente l'attività dell'azienda agricola.

Il presente disegno di legge è dunque teso ad elevare a 3 m³ la soglia minima di attività soggetta a controllo in ambiente agricolo sia per i depositi di gasolio agevolato, sia per i distributori sia rimovibili che fissi dello stesso carburante.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'Allegato I del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 12, le parole: «1 m³», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «3 m³»;

b) al numero 13, le parole: «fino a 9 mc» sono sostituite dalle seguenti: «da 3 mc a 9 mc».

